



D.L. 50/2022 - Disposizioni in materia di energia e imprese - Quadro di sintesi degli interventi - A.C. 3614-A

Il **decreto-legge n.50 del 2022** (A.C. [3614](#)), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, è all'[esame della Camera dei deputati](#) in prima lettura.

Il provvedimento è stato esaminato, in [sede referente](#), dalle **Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)**, che hanno approvato numerose modifiche e integrazioni al testo.

Sono di seguito indicate, in sintesi, le **principali misure contenute nel provvedimento**, nel testo licenziato a conclusione dell'esame in sede referente (A.C. 3614-A), in relazione ai diversi ambiti settoriali di intervento.

ENERGIA

Con riferimento al settore dell'**energia**, il provvedimento interviene in primo luogo sul **contenimento dei prezzi** per i consumatori finali.

In questo senso si ricorda che le **agevolazioni** relative alle **tariffe** per la fornitura di **energia elettrica** riconosciute ai **clienti domestici** economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la **compensazione** per la **fornitura di gas naturale**, riconosciute sulla base del valore dell'ISEE, siano **rideterminate** dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, con delibera da adottare entro il 30 giugno, chiarendo inoltre che l'elevazione da 8.265 euro a 12.000 euro del valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai *bonus* - già disposta con il precedente [decreto-legge n. 21 del 2022](#) - opera dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 (**articolo 1**).

Nelle bollette sarà contenuta l'avvertenza del diritto a fruirne, previa la presentazione di richiesta Isee, con i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi (**articolo 1**).

Con degli articoli aggiuntivi viene trasferito nel disegno di legge di conversione del decreto in esame il contenuto del [decreto-legge n. 80 del 2022](#), volto a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022. A tal fine:

- sono annullate le aliquote relative agli **oneri generali di sistema** per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (si tratta, in particolare, delle piccole utenze come per esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini), o per usi di illuminazione pubblica o di ricariche pubbliche di veicoli elettrici (**articolo 1-bis**);
- sono assoggettate all'Iva al 5% le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali e sono mantenute al livello del secondo trimestre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il gas naturale (**articolo 1-ter**);
- è concesso a GSE un prestito di 4 miliardi per accelerare ulteriormente le operazioni di stoccaggio di gas naturale (**articolo 5-bis**);
- viene disposta l'**estensione delle garanzie** di cui all'**articolo 15 del decreto legge n. 50** anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato (**articolo 15-bis**).

Ancora nell'ambito delle misure volte a favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica – si interviene sul settore del **mercato tutelato**, attribuendo alla società **Acquirente unico Spa** la funzione di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica a tutela degli utenti (**articolo 1-bis**).

Per incentivare la **produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti**, si ricordano le seguenti disposizioni:

- i **rigassificatori** sono definiti "**interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti**", semplificando la disciplina per la realizzazione di **nuovi impianti – compresi quelli galleggianti**, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una **priorità** per le **valutazioni ambientali** e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un **commissario straordinario del Governo**. In sede referente è stato aggiunto un periodo, disponendo che gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di autorizzazione sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (articolo 5);
- sono introdotte norme di ulteriore **semplificazione** dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** nelle **aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Viene modificata la disposizione che qualifica aree idonee i **siti** degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l'aggiunta di **sistemi di accumulo, elevando la capacità** di tali sistemi da **3 a 8 MW**. E' stata poi estesa anche **agli impianti di produzione di biometano** la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica **idonee**, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale (**articolo 6**);
- la coltivazione delle **risorse geotermiche** viene tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo, viene poi previsto che i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche corrispondano annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni (**articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies**);
- sono accelerate le procedure di individuazione delle **aree idonee** all'installazione di **impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie** della Presidenza del Consiglio dei Ministri **funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale**, relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle **aree** in questione (**articolo 6**);
- tra le aree idonee individuate con legge sono inserite le **aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela** ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, **né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati (sette chilometri nel caso di impianti eolici e un chilometro per gli impianti fotovoltaici)** (**articolo 6**);
- per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali**, finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (**articolo 6, comma 2-bis**);
- con riferimento alle **procedure autorizzative specifiche per le aree idonee** (parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di un terzo), si provvede alla loro estensione anche - ove appunto ricadenti su aree idonee - alle **infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili;
- è prevista l'emanazione di un atto volto a dettare **criteri uniformi di valutazione** dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, **idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti**, assicurando che la motivazione delle eventuali **valutazioni negative** dia adeguata evidenza della **sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze** di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori (**articoli 6 e 57, comma 1**);
- viene semplificata la disciplina per l'autorizzazione delle opere volte al **miglioramento** delle prestazioni di esercizio di **linee esistenti** oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in **corrente continua**, funzionale al trasporto delle **energie rinnovabili, al fine di incoraggiare il ricorso alla tecnologia del cavo interrato**. Tali opere potranno essere realizzate mediante **denuncia di inizio attività**. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti. E' stato specificato che il regime amministrativo della **PAS (procedura abilitativa semplificata)** si applica non solo ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici, ma anche alle relative opere connesse (**articolo 11**);
- con riferimento alla disciplina relativa alla **sicurezza del sistema nazionale del gas naturale**, viene esclusa l'assimilazione, da parte della società **Terna Spa**, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento. In ragione della emergenza energetica in corso, per un periodo di sei mesi viene dettata una disciplina relativa per l'esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (**articolo 12**).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Per quanto riguarda il **sostegno alle imprese**, un primo gruppo di misure contiene interventi volti a migliorare la **liquidità** delle stesse:

- per sopperire alle **esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia**, riconducibili alle **conseguenze economiche negative** derivanti dalla **aggressione militare russa** contro la Repubblica ucraina - con una misura subordinata alla previa approvazione della Commissione europea - si **autorizza SACE S.p.A.** a concedere, **fino al 31 dicembre 2022, garanzie**, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, **in favore di banche, di istituzioni finanziarie** nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese** - ivi inclusa l'**apertura di credito documentaria** finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che **la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche** negative sulla sua attività. La **garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori** fino all'importo massimo garantito, e **opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile**, ma deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso**. Possono accedere alla garanzia le **imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano** esposizioni classificate come "**sofferenze**" ai sensi della disciplina bancaria. Data la finalità della norma, sono ovviamente **in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni** adottate dall'Unione europea. La garanzia è rilasciata **entro il 31 dicembre 2022**, per **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità di **preammortamento non superiore a 36 mesi**. La **garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti - 70, 80 o 90 per cento - inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti**. **Per le imprese e le esposizioni più elevate**, l'efficacia della garanzia è subordinata ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, **sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.**, tenendo in considerazione il **ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo** per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica) (**articolo 15**);
- per il sostegno alla **liquidità delle piccole e medie imprese** - di nuovo subordinatamente alla previa **approvazione della Commissione europea** - per ragioni legate alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, è autorizzato fino al 31 dicembre 2022 - a carico del **Fondo di garanzia PMI** - il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la **realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici**, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina (**articolo 16**);
- viene modificata la disciplina relativa alle **garanzie** che **SACE** in via ordinaria è autorizzata a rilasciare **a condizioni di mercato** sui finanziamenti alle imprese italiane, ampliando le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno. Inoltre - ricorrendo ad un allegato - vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** - da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico (**articolo 17**).

Il decreto reca inoltre **altre forme di sostegno alle imprese**, tra cui si segnalano:

- l'**apertura presso il Ministero dello sviluppo economico di un Tavolo di coordinamento finalizzato a favorire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) (articolo 15, comma 13-bis)**.
- l'**istituzione per il 2022, nello stato di previsione del MISE, di un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (articolo 18)**;
- **per l'approvvigionamento delle materie prime critiche, viene prorogato al 30 settembre 2022 l'obbligo di notifica da parte dei soggetti che intendono esportare materie critiche, individuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 o rottami ferrosi, fuori dall'Unione europea (articolo 18-bis)**;
- il rifinanziamento per **150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 del Fondo IPCEI** (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi (**articolo 24**);

- l'istituzione - nello stato di previsione del MISE - di un **fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri**, con una dotazione di **5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla **ricognizione**, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali **investitori strategici esteri**, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'**avvio**, la **crescita** ovvero la **ricollocazione** nel territorio nazionale di **insediamenti produttivi**. Viene costituita, per garantire il necessario **supporto tecnico-operativo** al [Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri](#) (CAIE), una **segreteria tecnica** coordinata da un **dirigente di livello generale** in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**articolo 25**);
- viene disposta la convocazione presso il Ministero dello sviluppo economico del comitato di coordinamento competente ad individuare misure per il risanamento e la riconversione delle **centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia**. Al comitato partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici nonché i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (**articolo 24-bis**);
- alle imprese nazionali che partecipano alle **manifestazioni fieristiche internazionali** organizzate in Italia sino al 31 dicembre 2022, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro (**articolo 25-bis**);
- si prevede - fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea - che le disponibilità del **Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri** possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo **non superiore al 40 per cento** dell'intervento complessivo di sostegno, il **cofinanziamento a fondo perduto** (**articolo 29**);
- viene attribuito al **MISE** il potere di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in **sostituzione dell'amministrazione proponente**, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai **50 milioni di euro**. L'esercizio di questo potere comprende l'indizione della conferenza di servizi preliminare e l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal **Consiglio dei ministri**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari *ad acta*, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari (**articolo 30**);
- con riferimento al contenzioso insorto relativamente all'accorpamento delle camere di commercio in Sicilia, vengono attribuiti ai commissari *ad acta* delle nuove camere di commercio i compiti di adottare gli atti strumentali all'accorpamento e alla successione nei rapporti giuridici esistenti, anche in fase di liquidazione delle camere accorpate, dando seguito all'istituzione della camera di commercio di **Catania** e della Camera di commercio di **Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani**, che sostituiscono la camera di commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani e quella del sud est della Sicilia, che comprende le province di Catania, Ragusa e Siracusa (**articolo 51-bis**).

POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE

Per quanto concerne le **politiche fiscali e finanziarie**, il provvedimento in esame:

- proroga, riproducendo il contenuto del [comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 80 del 2022](#), l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma I, del [D.L. 27 settembre 2021, n. 130](#), per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali**;
- proroga al **secondo trimestre del 2022 il credito di imposta**, pari al 20 per cento della spesa sostenuta, **per l'acquisto del carburante** disciplinato dall'[articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022](#), **limitatamente alle imprese esercenti la pesca**;
- incrementa alcuni **crediti d'imposta** concessi **alle imprese del settore energetico** con il [decreto-legge n. 21 del 2022](#). In particolare viene elevato il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, mediante l'innalzamento dal 20 al 25 per cento

della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022; viene incrementato ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal [decreto legge n. 17 del 2022](#) e già elevato dal [decreto-legge n. 21 del 2022](#), per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; viene innalzato infine il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. **Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai fornitori, al ricorrere di alcune circostanze, del calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e dell'importo del credito d'imposta spettante (articolo 2);**

- concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di **credito di imposta**; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Si abroga l'[articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022](#), che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto (**articolo 3**);
- prevede che alle **imprese a forte consumo di gas** naturale sia riconosciuto un **credito di imposta** in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019 (**articolo 4**);
- proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. **Superbonus** al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti **diversi dai consumatori**, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, **precisando che tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l'entrata in vigore della legge di conversione (articolo 14)**. Il comma **3 dell'articolo 57** precisa che le nuove norme in materia di **cedibilità del credito** si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- innalza a **120.000 euro la soglia** (in luogo di 60.000 euro) per ottenere la **rateizzazione con modalità semplificata**, per ogni singola cartella, del pagamento delle **somme iscritte a ruolo**. La norma prevede inoltre che **chi non paga otto rate** (in luogo di cinque) **decada dal beneficio** e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato (**art. 15-bis**).
- si estende ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di valersi della **compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche** con le somme dovute a seguito di **iscrizione a ruolo (20-ter)**;
- eleva dal 20 al 50 per cento la misura del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023) (**articolo 21**);
- rimodula complessivamente l'**aliquota del credito d'imposta "formazione 4.0"** per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese (**articolo 22**);
- eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del **credito d'imposta** riconosciuto alle **sale cinematografiche** per i costi di funzionamento delle sale stesse **se riferiti a grandi imprese e, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, al 60% se eseguiti da piccole o medie imprese. Sempre**

in sede referente è stato introdotto per le piccole e medie imprese del settore un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse (**articolo 23**);

- chiarisce che l'esenzione IVA e l'applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori (**art. 36-bis**);
- **proroga** fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- reca **disposizioni finanziarie in favore dell'Ucraina**. In particolare, si consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in valuta ucraina (hrvynia) con banconote denominate in euro, a specifiche condizioni, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia, per un importo massimo di 10.000 hrvynia e secondo un tasso di cambio periodicamente comunicato dalla Banca d'Italia. Viene inoltre previsto che il Ministero dell'Economia eroghi prestiti all'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro (**articolo 47**);
- recepisce le norme europee (articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019) che modificano la disciplina contenuta nella direttiva sui mercati finanziari (cd. **MiFID**), da trasporre a livello domestico. Si interviene inoltre sulla disciplina che fa divieto ai soggetti beneficiari di aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti (**articolo 50**);
- **estende** il periodo di **utilizzo del credito d'imposta per le società benefit**, eliminando il riferimento all'anno 2021 (**art. 52-bis**);
- aumenta dal 10 al 25 per cento l'**imposta sugli extraprofitti nel settore energetico** introdotta con il [D.L. n. 21/2022](#) e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022 (**articolo 55**).

AMBIENTE E TERRITORIO

Con riferimento alle **politiche in materia di ambiente e territorio**, il provvedimento in esame contiene misure volte, tra l'altro:

- a definire i **rigassificatori** come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e le **regole** per la realizzazione di **nuovi impianti – compresi quelli galleggianti**, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una **priorità** per le **valutazioni ambientali** e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un **commissario straordinario del Governo**; **in sede referente** è stata inserita una disposizione che dispone lo stanziamento di un **contributo** pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di **bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione del sito orfano «Zona falcata» di Messina**, nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1 (**articolo 5, modificato in sede referente**);
- a prevedere, con modifiche all'[art. 15 del D.P.R. n. 380/2001](#) (Testo unico dell'edilizia), il prolungamento a tre anni dal rilascio del **permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori** per la realizzazione degli **impianti alimentati da fonti rinnovabili** autorizzati con il procedimento di cui all'[art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003](#) (**articolo 7-bis, introdotto in sede referente**);
- a semplificare le procedure di autorizzazione per l'**installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili** disponendo che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'[art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003](#), per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le **deliberazioni del Consiglio dei ministri** adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti **sostituiscono il provvedimento di VIA** e ad esse si applicano le norme del Codice dell'ambiente (**articolo 7**);
- a **modificare la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA)**; in particolare le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC (che viene eliminato); le modalità di verifica della completezza della documentazione; la proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti; ulteriori novelle al Codice dell'ambiente, introdotte in sede referente, riguardanti in particolare la documentazione da includere nell'istanza di VIA e al calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA (**articolo 10**);

- a disporre il **trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025** - per il periodo del suo mandato e con riferimento al territorio di Roma capitale - **delle competenze regionali in materia di rifiuti** previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.); tra le varie misure previste in proposito figurano quella relativa all'attribuzione al Commissario straordinario del potere, sentita la regione Lazio, di provvedere tramite ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, nonché quella in base alla quale per ogni opera del programma degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» (**articolo 13**);
- ad estendere la previsione della necessità del permesso di costruire anche agli **interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati** ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria (**articolo 14, comma 1-bis, introdotto in sede referente**);
- a prevedere un **finanziamento di 100 milioni di euro** per il 2022 a favore del **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** (**articolo 37**);
- a favorire l'**incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale** di lunga durata nella **città storica di Venezia** (**articolo 37-bis, introdotto in sede referente**);
- ad **incrementare di 50 milioni di euro il fondo** destinato a promuovere specifiche strategie d'intervento **per contrastare l'inquinamento dell'aria nella Pianura padana** (**art. 42, comma 5-ter, introdotto in sede referente**).

CONTRATTI PUBBLICI

In materia di **contratti pubblici** il provvedimento in esame reca, tra l'altro, misure volte a:

- fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli **aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici**, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (**articolo 26**);
- consentire ai **concessionari** di cui all'articolo 142, comma 4, del **previgente codice dei contratti pubblici** e a quelli di cui all'art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (ossia i **concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici**) di **aggiornare**, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, **il quadro economico o (come previsto da una integrazione inserita in sede referente) il computo metrico del progetto esecutivo**, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in relazione al quale **risultino già espletate le relative procedure di affidamento**, ovvero si prevede l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023. Al fine di **fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi** dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina (**articolo 27, modificato in sede referente**).

LAVORO

In materia di **lavoro** il decreto prevede:

- la corresponsione di un'**indennità una tantum pari a 200 euro, da erogarsi nel mese di luglio 2022, in favore** dei seguenti soggetti (**articoli 31 e 32**):
 - **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici o di determinate prestazioni, che hanno beneficiato per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8 per cento, riconosciuto dalla normativa vigente in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese;
 - **titolari di trattamenti pensionistici**, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35.000 euro e residenti in Italia;
 - **lavoratori domestici** che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022;
 - coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di **NASPI e DIS-COLL**;
 - beneficiari nel 2022 dell'**indennità di disoccupazione agricola** riferita al 2021;

- titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- lavoratori che nel 2021 siano stati **beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19**;
- lavoratori **stagionali**;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione **lavoratori dello spettacolo** che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021;
- lavoratori **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle **vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva;
- percettori del **reddito di cittadinanza**;
- l'istituzione di un **Fondo**, con una dotazione di 500 mln di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo anno di un'indennità una tantum in favore dei **lavoratori autonomi**, ivi compresi i professionisti **iscritti alle Casse professionali** (art. 33);
- la corresponsione di un'indennità **una tantum pari a 550 euro da erogarsi nel 2022**, in favore dei lavoratori **titolari** nel 2021 di un **contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale** che prevede periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane, a condizione che gli stessi non siano percettori di NASpI o di trattamento pensionistico e non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (**articolo 2-bis**);
- la corresponsione di un'indennità **una tantum per il 2022 ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro** secondo le misure e i criteri da stabilirsi con decreto del direttore generale dell'Ispettorato medesimo (**articolo 32-bis**);
- la **proroga al 31 dicembre 2022 del riconoscimento dell'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia**, pari al trattamento di mobilità in deroga previsto dalla normativa vigente (**articolo 33-bis**);
- la ricontrattualizzazione dei cosiddetti **navigator** per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, per lo svolgimento non solo delle attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza, ma anche di quelle previste in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza (**articolo 34**);
- che **le offerte di lavoro congrue** possano essere **proposte** ai percettori del reddito di cittadinanza **direttamente dai datori di lavoro privati** e non più solo dai centri per l'impiego, ai quali comunque il datore di lavoro deve comunicare l'eventuale mancata accettazione, anche ai fini della decadenza dal beneficio (**articolo 34-bis**);
- la **proroga di due anni** della validità delle **graduatorie di un concorso pubblico** per il reclutamento di 13 unità di **personale dirigenziale** di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (**articolo 51, co. 5**).

SANITA'

In tema di **sanità** il decreto legge in esame interviene:

- riconoscendo un **contributo di 2 milioni di euro per il 2022 in favore delle associazioni di volontariato per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all'ambito trasfusionale**. (**articolo 39-bis**, inserito in sede referente);
- incrementando, per l'anno **2022**, il livello del **finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale** cui concorre lo Stato per un importo di **200 milioni** di euro, per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di **tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale**, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (**articolo 40, co 1 e 2**);
- **modificando i termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19**. Le novelle, in primo luogo, differiscono dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro; in secondo luogo, viene differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine - decorrente dalla trasmissione da parte dell'azienda sanitaria locale dell'attestazione dell'inadempimento - entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo (**articolo 51-bis**, inserito in sede referente);
- autorizzando l'apertura di apposita **contabilità speciale** intestata al **Commissario straordinario** per l'emergenza della **peste suina africana** nella quale confluiscono le risorse assegnate - dal **D.L.n.9/2022** - allo scopo di contrastare la malattia (**articolo 53**).

POLITICHE SOCIALI

In tema di **politiche sociali** il decreto legge interviene autorizzando l'erogazione di un **buono** per l'acquisto di **abbonamenti** per i servizi **TPL, regionale e interregionale** nonché per i servizi di **trasporto ferroviario nazionale**, al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non può superare** l'importo di **60 euro** ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un **reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro**. Il buono è nominativo e non cedibile, è utilizzabile per un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE. Il beneficio è **erogabile fino ad esaurimento** delle risorse a tal fine indirizzate, pari a **79 milioni** di euro per il 2022, di cui **1 milione** è destinato alla progettazione e alla realizzazione della **piattaforma** informatica per l'erogazione del beneficio. Il **buono** è fruibile a decorrere **dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto attuativo interministeriale** Lavoro/MEF/Infrastrutture (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento) e **fino al 31 dicembre 2022 (articolo 35)**.

CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e SPORT

In materia di **cultura**, il provvedimento in esame prevede le seguenti misure:

- si **eleva**, per due anni, la misura massima del **credito d'imposta** riconosciuto alle **sale cinematografiche**, per i costi di funzionamento delle sale stesse. Nello specifico, la norma, per gli anni 2022 e 2023, porta al **40 per cento** (rispetto al 20 per cento previsto a regime) **la misura massima del credito di imposta** riconosciuto alle sale cinematografiche dall'art. 18 della [legge n. 220 del 2016](#), *se esercitate da grandi imprese, o al 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese*. Si prevede, poi, per le piccole e medie imprese, per i medesimi anni 2022 e 2023, un **credito d'imposta**, di cui all'art. 17 della [legge n. 220 del 2016](#), per le stesse finalità di cui sopra, in misura non superiore al **60 per cento** (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. Inoltre, si autorizza per l'anno 2022, la spesa di **euro 10 milioni** da destinare alla realizzazione di **campagne promozionali** e di iniziative volte a incentivare la **fruizione in sala delle opere audiovisive**, demandando a un **decreto del Ministro della cultura** la definizione delle modalità di realizzazione delle predette campagne promozionali e iniziative. In aggiunta, si eleva **da 800.000 euro a 1.200.000 euro** nei tre anni d'imposta l'**importo massimo del credito di imposta** riconosciuto alle **imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** e alle **imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo** dall'art. 7, comma 1, del [decreto-legge n. 91 del 2013](#) (cd. "decreto valore cultura") (**articolo 23**);
- si prevede che l'INPS eroghi, a domanda, ai **lavoratori** iscritti al Fondo pensione lavoratori **dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, **un'indennità una tantum pari a 200 euro**. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**articolo 32, comma 14**);
- si prevede che **gli incarichi di collaborazione autorizzati dal Ministero della cultura**, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP), ai sensi dell'art. 24, comma 1, del [decreto-legge n. 104 del 2020 \(legge 13 ottobre 2020, n. 126\)](#), possono essere **rinnovati fino al 31 dicembre 2022**, entro il limite di spesa di euro **10.236.500** per l'anno 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, **ulteriori incarichi**. In particolare, con tale previsione si intende consentire il conferimento di **nuovi incarichi** relativi a figure professionali specializzate, quali architetti, archeologi, ingegneri e storici dell'arte, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro per l'anno 2022. Si aumenta, poi, il numero di **esperti** di cui può avvalersi la **segreteria tecnica** della Soprintendenza speciale per il PNRR del dicastero culturale, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Si dispone, infine, di incrementare, **per gli anni 2022-2026**, nella misura di **2,5 milioni di euro** annui, le risorse già stanziare dall'art. 1-bis, comma 6, del [decreto-legge n. 80 del 2021](#), pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026, che ha autorizzato il **Ministero della cultura** ad avvalersi della **società Ales Spa** per l'attuazione degli interventi previsti nel **PNRR**, fino al completamento del Piano e, comunque, fino al 31 dicembre 2026 (**articolo 51, commi 1-4**).

In materia di **istruzione**, è presente la seguente misura:

- si prevede che, per l'anno scolastico **2021/2022**, con una o più **ordinanze** del **Ministro dell'istruzione**, possano essere adottate specifiche misure per la **valutazione** degli apprendimenti e per lo svolgimento degli **esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione **dei profughi ucraini** accolti nelle scuole italiane (**articolo 46**).

In materia di **università** ed alta formazione, si dispone quanto segue:

- si introduce nell'ordinamento la figura dei "**patti territoriali dell'alta formazione delle imprese**". Si tratta di accordi promossi dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'**offerta formativa universitaria**, con specifico riguardo alla formazione delle **figure professionali** necessarie nei settori e nelle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione prevede un contributo, a titolo di cofinanziamento, di 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. **Inoltre, si integra la [legge n. 240 del 2010](#), che reca norme in materia di organizzazione delle università, prevedendo, in particolare, l'istituzione - presso il MUR - di una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «**Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca**», la quale, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di 40 unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica FI, disponendo la relativa copertura finanziaria. Seguono disposizioni sul Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e sui comitati di valutazione dei progetti di ricerca (**articolo 28**).**

In materia di **sport**, infine, si dispone la seguente misura:

- si prevede che le **risorse stanziato sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** dall'art. 14-*bis* del [decreto-legge n. 41 del 2021](#) nonché dall'art. 10, comma 5, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate **ad incremento**, nell'ambito del medesimo bilancio, **delle risorse** provenienti dal **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** (di cui all'art. 1, comma 369, della [legge n. 205 del 2017](#)). **Si proroga, poi, fino al 30 novembre 2022, i termini dei versamenti tributari e contributivi** dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (**articolo 39**).

GIUSTIZIA

In materia di **giustizia**, il decreto-legge in esame:

- fornisce l'**interpretazione autentica** dell'[art. 1, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 26 del 2006](#), precisando che, fermo il numero massimo di **3 sedi della Scuola superiore della magistratura**, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi (**articolo 51, co. 6**);
- include il **CSM** tra i soggetti che possono **avvalersi della SOGEI** (Società generale d'informatica) s.p.a per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico (**articolo 51, co. 7**).

ENTI TERRITORIALI

Per quanto riguarda gli interventi previsti in favore degli **enti territoriali**, il decreto-legge contempla, al **Capo II** del Titolo II, le seguenti misure:

- L'**incremento di 170 milioni di euro**, per l'anno **2022**, dell'importo del **contributo straordinario** previsto in favore degli **enti locali**, al fine di garantire la **continuità dei servizi erogati** dagli enti medesimi in relazione alla **maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas** derivante dalla crisi energetica. Tale incremento di risorse è destinato, nella misura di **150 milioni di euro**, in favore dei **comuni** e, per **20 milioni di euro**, in favore delle **città metropolitane** e delle **province** (**articolo 40, comma 3**);
- L'attribuzione agli **enti locali**, in **via eccezionale e limitatamente all'anno 2022**, della facoltà di **approvare il bilancio di previsione** con l'**applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato** con l'approvazione del **rendiconto 2021**, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (**articolo 40, comma 4**);
- La possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri, non coperti da specifiche assegnazioni statali, derivanti dall'**incremento della spesa per il gas**, come già previsto per gli oneri relativi all'incremento della spesa per l'energia elettrica (**articolo 40, comma 3-bis**);
- L'**esclusione delle conseguenze di carattere restrittivo** previste dalla legislazione vigente **per gli enti locali che abbiano approvato e trasmesso alla BDAP il rendiconto relativo al 2021** oltre il termine del 30 aprile 2022, ma **entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame** (**articolo 40, comma 5-bis**);
- La possibilità per i comuni, per il 2022, di finanziare **riduzioni delle tariffe della Tari** e della Tari corrispettiva mediante l'**impiego degli eventuali avanzi vincolati** derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 (**articolo 40, comma 5-ter**);

- La possibilità di destinare, solo per il 2022, alle **spese energetiche degli enti locali, i proventi delle sanzioni amministrative** per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali (**articolo 40-bis**);
- L'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, di un **fondo di 20 milioni di euro annui** (80 milioni nel testo iniziale del decreto-legge) per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2024**, destinato alle **province** e alle **città metropolitane** delle **regioni a statuto ordinario**, nonché della **Regione siciliana** e della **Regione Sardegna**, che abbiano subito una **riduzione percentuale nel 2021**, rispetto al 2019, del **gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT)** in misura **superiore al 16 per cento**, o dell'**Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto)** in misura **superiore al 10 per cento** (**articolo 41, comma 1**);
- l'istituzione di un fondo di **60 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**, destinato alla **Città metropolitana di Roma**, finalizzato alla gestione delle spese correnti (**articolo 41, comma 2**);
- L'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, di un **fondo** con una dotazione complessiva di **665 milioni di euro** per gli anni **dal 2023 al 2026**, volto a **rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 500 mila abitanti**. Si tratta dei comuni di **Roma (258 milioni)**, **Milano (129 milioni)**, **Napoli (85 milioni)**, **Torino (80 milioni)**, **Palermo (60 milioni)** e **Genova (53 milioni)**. Con decreti interministeriali, da adottare entro 90 giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. Tali decreti disciplinano, inoltre, le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse medesime, in caso di mancato utilizzo secondo quanto stabilito dal cronoprogramma (**articolo 42, commi 1-5**);
- Lo stanziamento **200 milioni di euro**, a valere sul FSC, a favore del progetto **Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati** previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; l'incremento di **40 milioni di euro** del fondo destinato a promuovere specifiche strategie d'intervento per contrastare l'**inquinamento dell'aria nella Pianura padana**; lo stanziamento di **10 milioni di euro** a favore delle **province autonome di Trento e Bolzano** per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR (**articolo 42, commi da 5-bis a 5-quater**);
- L'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, di un **fondo** finalizzato a favorire il **riequilibrio finanziario** delle **province** e delle **città metropolitane** che si trovino in una **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto)** o in stato di **dissesto finanziario**, ai sensi del Testo unico degli enti locali (TUEL). A tale fondo sono assegnate risorse pari a **30 milioni di euro per il 2022** e **15 milioni di euro per il 2023**. Tali risorse saranno ripartite tra le province e le città metropolitane interessate **in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto** definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 maggio 2022 (**articolo 43, comma 1**);
- L'attribuzione ai **comuni capoluogo di provincia** che abbiano registrato un **disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro**, in base al **rendiconto 2020** definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP alla data del **30 giugno 2022** (ridotto dai contributi già ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo), della **facoltà di sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022**, un **accordo** con il **Presidente del Consiglio dei ministri** (o un suo delegato), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il **ripiano del disavanzo**. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'**impegno del comune** sottoscrittore ad adottare una serie di **iniziative previste dalla legge di bilancio 2022**, i cui **effetti finanziari** saranno oggetto di **verifica** da parte di uno specifico **tavolo tecnico** istituito presso il **Ministero dell'interno** (**articolo 43, commi da 2 a 8**);
- La previsione in base alla quale, se il **termine** per la deliberazione del **bilancio di previsione del comune** viene **prorogato** a una **data successiva al 30 aprile** dell'anno di riferimento, il **termine** per l'approvazione dei **piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, delle **tariffe** e dei **regolamenti della TARI**, nonché della **tariffa corrispettiva**, **coincida con il termine** per la deliberazione del **bilancio di previsione** medesimo. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI intervenga dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile (**articolo 43, comma 11**).

Inoltre, si prevede la stipula di **convenzioni** tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il **progetto "Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale"** previsto dal Fondo complementare al PNRR. Il progetto, affidato a **Poste italiane**, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale nei **comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** tramite uno **"sportello unico"** di prossimità situato nel territorio del comune (**articolo 38**).

POLITICHE DI COESIONE

Per quanto riguarda gli interventi riferiti alle **politiche di coesione** e alle relative risorse finanziarie si segnalano le seguenti disposizioni:

- si autorizzano le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, a richiedere l'applicazione del **tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento** a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina. Le risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili sono riassegnate alle stesse Amministrazioni titolari per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020 (**articolo 49**);
- si incrementano le **risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza e si introducono disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per l'anno 2025; tali riduzioni vengono imputate, in via prioritaria, a valere sulle risorse degli interventi defianziati a causa del mancato rispetto dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023. Per gli interventi infrastrutturali, infine, si definisce una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, escludendo comunque gli interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR (**articolo 56**).

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

In materia di **trasporti** il decreto prevede:

- l'incremento di **50 milioni di euro per il 2022 il fondo** per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale** destinati anche a studenti (**articolo 36**);
- il **differimento al 31 luglio 2022** del termine per l'adozione delle nuove **linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali**, nonché la vigenza della disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi (**articolo 54**);
- la possibilità per le **Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili**, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale; **la possibilità di realizzare impianti viene peraltro esclusa nelle aree naturali protette** (**articolo 9, comma 2**);
- **aiuti per un milione di euro** a favore delle **imprese** esercenti il **trasporto passeggeri con autobus** di classe ambientale **euro V e euro VI** (**articolo 3, commi da 6-bis a 6-quater**);
- **la stabilizzazione** dell'inclusione delle categorie **N2 e N3** tra i veicoli il cui motore può essere trasformato in **ibrido** o motore esclusivamente **elettrico** (**articolo 14-bis**);
- **l'immatricolazione nei registri italiani** dei natanti congelati in ragione della crisi bellica **ucraina** (**articolo 48-bis**);
- **la possibilità, solo per il 2022, di destinare alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali** (**articolo 40-bis**).

In materia di **comunicazioni**:

- si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) il compito di **vigilare** sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del **divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione Russia Today e Sputnik** (**articolo 51, comma 10**);
- sono apportate modifiche al decreto legislativo n. **259 del 2003** (Codice delle comunicazioni elettroniche), volte a **semplificare** la disciplina per la realizzazione di **opere e impianti di telecomunicazioni** (**articolo 30-bis**).

AGRICOLTURA

Con riferimento al settore agricolo, il provvedimento interviene nelle seguenti materie:

- l'**articolo 18-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende la disciplina degli **accordi di foresta** ad alcune tipologie di **imprese forestali**;
- l'**articolo 19** rifinanzia il **Fondo** per lo sviluppo e il sostegno delle **filiere** agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a **20 milioni di euro** per l'anno **2022**;
- l'**articolo 20-bis**, inserito durante l'esame in sede referente, prevede disposizioni in materia di **prelazione** per favorire la **continuità aziendale** delle **imprese agricole**;
- L'**articolo 20, comma 1**, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla **garanzia diretta**

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 106 del TUB - [d.lgs. n. 385/1993](#)), e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di **piccole e medie imprese agricole** e della **pesca** che abbiano registrato un **incremento dei costi per l'energia**, per i **carburanti** o per le **materie prime** nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'[articolo 47 del DPR n. 445/2000](#)), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro. Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede: quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia); e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'[articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020 \(L. n. 40/2020\)](#), che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui all'articolo in esame;

- Il **comma 2-bis dell'articolo 20**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni. A tal riguardo, si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza relativamente alla previsione legislativa (l'articolo 4-bis della [L. n. 203/1982 - Norme sui contratti agrari](#)), la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione;
- L'**articolo 53** – attraverso una novella - autorizza l'apertura di apposita **contabilità speciale** intestata al **Commissario straordinario** per l'emergenza della **peste suina africana** nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

ACCOGLIENZA MIGRANTI E RIFUGIATI

Per quanto riguarda l'**accoglienza di migranti e rifugiati**, l'**articolo 44 estende** l'ambito di applicazione delle **misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina**, già adottate in attuazione del [decreto-legge n. 21 del 2022](#). In particolare la disposizione incrementa le disponibilità di **posti per l'accoglienza diffusa** per un massimo di **ulteriori 15.000** unità; incrementa, per un massimo di **ulteriori 20.000** unità, i potenziali destinatari del **contributo di sostentamento**; integra, nel limite di **27 milioni** di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'**assistenza sanitaria** ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (commi 1 e 2). Inoltre, si prevede un **incremento di 112,749 milioni** di euro per l'anno 2022 delle **risorse** che finanziano i **centri governativi di accoglienza** ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (comma 3). Infine, si autorizza Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, un **contributo una tantum**, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di **servizi sociali** (comma 4).

Si segnala, inoltre, che l'**articolo 48-bis**, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di **agricoltura sociale** per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 554/3

Camera: Quadro di sintesi degli interventi n. 576 /3

1 luglio 2022

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
D22050c